

Parere di congruità. E' impugnabile innanzi al TAR

La Cassazione civile a sezioni unite ha confermato, con l'ordinanza 12 marzo 2008 n. 6534, la natura amministrativa del parere di congruità sulla liquidazione degli onorari espresso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in forza dell'art.14 del R.D.L. n. 1578 del 1933.

Secondo i giudici della S.C. il Consiglio dell'Ordine è ente pubblico non economico e il parere di congruità attiene a un'attività amministrativa a carattere esterno che «corrisponde a una funzione istituzionale dell'organo professionale in vista degli interessi degli iscritti e della dignità della professione, nonché dei diritti degli stessi clienti, ed è volto a impedire richieste di onorari sproporzionati e comunque inadeguati all'obiettivo importanza dell'opera professionale».

Il parere è quindi un provvedimento amministrativo emesso nell'ambito e nell'esercizio di un potere autoritativo da parte del Consiglio forense, riconosciuto in via esclusiva dalla legge come espressione di una potestà amministrativa per finalità di pubblico interesse. Il provvedimento ha effetti costitutivi per il richiedente in quanto modifica la situazione giuridica precedente ed è pertanto impugnabile dinanzi al giudice amministrativo.

Vale la pena ricordare che, secondo quanto disposto dall'art. 636 cpc, solo con il parere di congruità l'avvocato può chiedere il decreto ingiuntivo (ex articolo 633 cpc), al quale il giudice è tenuto ad attenersi (art. 636, u.c., cpc).

Inoltre, il parere (a differenza del semplice "visto" previsto da numerosi Consigli dell'Ordine – tra cui l'Ordine di Nola - nei propri regolamenti) non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito esposto in parcella dall'avvocato alla tariffa professionale, ma in una più approfondita attività di valutazione della attività professionale svolta.